SENT. N. 165/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio Raeli	Presidente
Alberto Rigoni	Consigliere
Francesco Liguori	Primo referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, e iscritto nel registro di segreteria al n. 46752, nei confronti di Mazza Ugo (codice fiscale MZZGUO45S22A944N), nato a Bologna il 22 novembre 1945 e ivi residente in via di Roncrio n. 24, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Sarli (angela.sarli@milano.pecavvocati.it), Marcella Giuliante (marcella.giuliante@ordineavvocati-bopec.it) e Pietro Presotto (pietro.presotto@ordineavvocatipadova.it), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bologna, via Rizzoli n. 7, e i loro domicili digitali, e di De Matteo Alessandra (codice fiscale DMTLSN63L60B519E), nata a Campobasso il 20 luglio 1963 e residente a Pianoro (BO), via Zena n. 23, rappresentata e difesa dall'avvocata Maria Cristina Errede (m.cristinaerrede@avvocatibopec.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Zamboni n. 8, e presso il detto domicilio digitale;

Visti l'atto di citazione in giudizio, le comparse di costituzione dei convenuti e la documentazione versata in atti;

Uditi all'udienza del 7 ottobre 2026 il relatore, primo referendario Francesco Liguori, il sostituto Procuratore generale Guida Iorio per la Procura regionale, gli avvocati Pietro Presotto, Marcella Giuliante e, su delega dell'avv. Sarli, Giovanni Spero per il convenuto Mazza e l'avvocata Maria Cristina Errede per la convenuta De Matteo;

FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 28 aprile e il 4 maggio 2026, la Procura regionale chiede la condanna dei convenuti Mazza e De Matteo «a pagare in solido alla Regione Emilia-Romagna, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo complessivo di euro 62.246,00, o quello diverso che riterrà di giustizia», oltre interessi e spese.

Espone l'attore pubblico che l'istruttoria trae origine da una notizia di stampa del 9 ottobre 2018 e si è giovata degli atti e delle sentenze del procedimento penale n. 10484/16 RGNR, trasmesse dalla Regione il 25 ottobre e il 5 dicembre 2024. Mazza, consigliere regionale e capogruppo di «Sinistra democratica per il socialismo/Sinistra ecologia e libertà» nell'ottava legislatura, e la collaboratrice De Matteo hanno rendicontato quattordici acquisti di francobolli presso la rivendita di Monteveglio da gennaio 2009 a maggio 2010 pagati in contanti per complessivi euro 62.246,00 a valere sui contributi della legge regionale n. 32 del 1997. Tuttavia, la spesa non sarebbe mai stata sostenuta, la documentazione sarebbe falsa e le somme sarebbero state destinate a fini estranei a quelli

istituzionali. A De Matteo, che curava gli acquisti, contabilizzava le ricevute e le trasmetteva agli uffici regionali, viene addebitata la formazione dei documenti, a Mazza, tenuto alla rendicontazione e alla vigilanza, il concorso nella loro produzione o il consapevole omesso controllo. Le condotte sono qualificate come dolose.

Nel processo penale sia Mazza (GUP presso il Tribunale di Bologna, sentenza n. 1512/2018) che De Matteo (Tribunale di Bologna, sentenza n. 1645/2020) sono stati condannati per peculato. Le condanne sono state confermate in appello il 5 novembre 2021 (sentenze n. 6281 e n. 6282). La Corte di cassazione le ha annullate con rinvio. Con la sentenza n. 35618/2022 ha accolto il ricorso di Mazza, dichiarando prescritti i reati commessi fino al 30 giugno 2009 e rilevando, quanto agli altri, che non erano stati evidenziati «elementi chiaramente rivelatori di un accordo doloso tra l'imputato e la sua collaboratrice De Matteo». Con la sentenza n. 49321/2022 ha annullato ugualmente la condanna di De Matteo, perché il precedente annullamento «sul presupposto che non fossero stati evidenziati elementi chiaramente rivelatori di un accordo doloso tra l'imputato e la ricorrente» produceva effetti sulla sua posizione, «involgendo l'esistenza della qualifica pubblicistica necessaria ai fini della configurabilità della fattispecie». I giudizi di rinvio si sono chiusi con la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione (sentenze n. 2018 del 16 marzo e 2413 del 31 marzo 2023).

Con diffide al pagamento e atti di costituzione in mora sottoscritti dal Presidente della Regione, quale legale rappresentante dell'ente, ricevuti dagli odierni convenuti il 20 ottobre 2021 e rimasti senza riscontro, la

Regione ha nel frattempo intimato loro il pagamento di euro 62.246,00 oltre interessi legali.

2. Il convenuto Mazza, con comparsa di costituzione e risposta del 4 settembre 2026, eccepisce la prescrizione con decorrenza dal fatto dannoso o dal deposito dei rendiconti 2009 e 2010 o, ove il danno si ritenga occulto, dalla richiesta di rinvio a giudizio del 2 agosto 2017 o dalla notizia di stampa del 9 ottobre 2018, e nega efficacia interruttiva alla diffida del 18 ottobre 2021, perché emessa dal Presidente della Regione, organo politico, in violazione della separazione tra indirizzo politico e gestione. Nel merito deduce la genericità della citazione, l'assenza di prova di un proprio contributo causale e del dolo, richiamando le sentenze di annullamento della Corte di cassazione, e della colpa grave, essendo la falsificazione opera della collaboratrice con modalità fraudolente, e in subordine la natura sussidiaria di una ipotetica responsabilità colposa e il concorso causale dei componenti del comitato tecnico dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Chiede il rigetto della domanda «per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della responsabilità amministrativo-contabile».

3. La convenuta De Matteo, con la propria comparsa di costituzione e risposta del 17 settembre 2026, eccepisce a sua volta la prescrizione e contesta la validità della diffida, perché il credito spetterebbe all'Assemblea legislativa, dotata di autonomia contabile, e l'atto avrebbe dovuto essere sottoscritto dal dirigente competente previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Nel merito lamenta la genericità della citazione e la mancanza di una valutazione autonoma

della sua posizione rispetto alla vicenda penale; l'assenza di prova della volontà dell'evento dannoso e del nesso causale con l'intero importo, dato che l'ammissione a lei attribuita riguarda la falsificazione di «qualche» nota d'acquisto e la ricezione di ricevute in bianco; l'insussistenza dei presupposti della condanna in solido, in difetto di dolo e di illecito arricchimento; in subordine, la natura sussidiaria della responsabilità. Conclude anch'essa per il rigetto della domanda.

4. All'udienza del 7 ottobre 2026 il pubblico ministero ha ribadito che, trattandosi di occultamento doloso del danno, la prescrizione decorre dal rinvio a giudizio del 2017 e che l'intimazione del 2021 non è inefficace. Ha precisato che la condotta contestata consiste nella violazione dolosa del dovere di corretta gestione e rendicontazione dei fondi e che la Corte di cassazione non ha accertato la responsabilità esclusiva di De Matteo, della quale avrebbe tuttavia accertato la falsificazione dei documenti; l'ampia autonomia di De Matteo, il conto acceso presso una banca del comune di sua residenza e gli altri elementi mostrano che Mazza le aveva demandato la gestione e che, pur ignorandosi la destinazione delle somme, il danno consiste nella loro mancata destinazione alle finalità istituzionali.

5. La difesa del convenuto ha sostenuto che il controllo dell'Ufficio di Presidenza non è meramente formale e che da esso decorre la prescrizione; che non risulta se i documenti siano stati sottoposti al convenuto e che, in tal caso, gli sarebbero stati presentati come autentici; che il rendiconto del 2010 non è stato da lui sottoscritto, a differenza di quello del 2009; che, se il danno è occulto ai fini della

prescrizione, lo è anche ai fini dell'assenza di colpa, perché Mazza, come l'ufficio regionale, non poteva riconoscere l'abnormità degli importi per l'acquisto di francobolli.

6. La difesa della convenuta ha insistito sulla prescrizione e sull'insufficienza di un'istruttoria che riproduce gli atti penali. Ha sostenuto che la responsabilità giuridica del denaro non era della convenuta, che avrebbe ammesso soltanto alcune condotte, e ha evidenziato discordanze numeriche nella sentenza penale d'appello.

7. Le parti tutte hanno infine richiamato le rispettive conclusioni scritte.

DIRITTO

1. L'eccezione di prescrizione, comune ai due convenuti, è infondata. L'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescriva «in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta». Nel caso di specie il danno è stato occultato con una condotta attiva, e la formazione e la produzione agli uffici regionali di giustificativi di spesa falsi (otto ricevute con timbro contraffatto, le altre alterate nell'importo) ha impedito all'amministrazione di cogliere il carattere indebito della spesa rimborsata. Secondo l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1997, infatti, «Sono considerati validi i documenti che contengano gli elementi

sufficienti ad attestare l'avvenuta spesa». Non rileva, pertanto, il controllo dell'Ufficio di Presidenza, trattandosi di un controllo sulla regolarità della documentazione prodotta, che non poteva rivelare la falsità di giustificativi apparentemente regolari, emersa solo con gli accertamenti della polizia giudiziaria presso Poste italiane e la rivendita, dai quali risultò che questa aveva acquistato valori bollati per meno di 18.000 euro nell'intero periodo.

Non è conferente l'argomento della difesa di Mazza secondo cui l'occultamento rilevante ai fini della prescrizione varrebbe anche a escludere la sua colpa. L'occultamento incide sul termine iniziale della prescrizione, che nel danno occulto dipende dalla scoperta dell'illecito e non dalla posizione soggettiva di ciascun responsabile. L'assenza di colpa del convenuto è questione di merito esaminata più avanti.

Quanto alla scoperta, in presenza di fatti di rilievo penale, la conoscibilità del danno si realizza quando le indagini lo rendono definito in tutti i suoi elementi e quindi, di regola, con l'esercizio dell'azione penale (*ex multis* sentenze Sez. giur. Lombardia n. 301/2019 e Sez. I App. n. 211/2021). Il termine iniziale va pertanto individuato nella richiesta di rinvio a giudizio del 2 agosto 2017, come sostiene la Procura e come pure prospettato, in subordine, da entrambe le difese. Il quinquennio sarebbe quindi scaduto il 2 agosto 2022, ma è stato interrotto dalle diffide del 18 ottobre 2021, ricevute il 20, con le quali la Regione ha costituito in mora i convenuti. Da quella data il termine ha ricominciato a decorrere per intero e sarebbe scaduto a ottobre 2026. L'invito a dedurre notificato a febbraio e l'atto di citazione notificato ad

aprile e maggio sono dunque tempestivi.

Le diffide sono infatti efficaci. La costituzione in mora è un atto di diritto privato del creditore, non un provvedimento amministrativo, e non è perciò soggetto al vizio di annullabilità per incompetenza. Creditrice è la Regione Emilia-Romagna, persona giuridica unitaria, della quale l'Assemblea legislativa è un organo privo di distinta personalità giuridica, cosicché l'autonomia organizzativa e contabile dell'Assemblea rileva nei rapporti interni e non ne fa un soggetto titolare di un credito diverso dalla Regione. Le diffide sono state sottoscritte dal Presidente, che ne è il legale rappresentante, e manifestano in modo inequivoco ai debitori la volontà della Regione di ottenere il pagamento.

2. La domanda della Procura regionale è fondata.

2.1. Le sentenze penali non vincolano questo giudice. Le condanne sono state annullate dalla Corte di cassazione, e i giudizi di rinvio si sono chiusi con una dichiarazione di prescrizione secondo l'articolo 129 del codice di procedura penale, formula che significa che non emergeva in modo evidente l'innocenza ai fini dell'assoluzione con formula piena. Gli accertamenti di fatto compiuti nel processo penale, e le prove su cui poggiano, dunque, sono elementi liberamente valutabili in questa sede, che il giudice contabile può porre alla base del proprio accertamento dei fatti, anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.

2.2. La legge regionale n. 32 del 1997 attribuiva ai gruppi consiliari contributi per il funzionamento e l'attività del gruppo (articolo 3), liquidati dall'Ufficio di Presidenza e riscossi dal presidente del gruppo

o da altro componente abilitato, con la precisazione che «Chi non appartiene al gruppo consiliare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza» (articolo 5), da destinare, nell'autonomia del gruppo, alle spese di funzionamento e di attività, comprese quelle di rappresentanza (articolo 6, commi 1 e 2). Se la spesa non era documentabile, la documentazione era surrogata da un'attestazione motivata del presidente del gruppo (articolo 6, comma 3); i rapporti di lavoro e di collaborazione del gruppo erano posti sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del presidente (articolo 6, comma 4).

2.3. Il convenuto Mazza era capogruppo e quindi pubblico ufficiale con la disponibilità dei contributi e la responsabilità della loro rendicontazione. Il gruppo era composto da lui e da un secondo consigliere, la cui posizione, stralciata in sede penale, è stata archiviata su richiesta del pubblico ministero del 10 gennaio 2018 e non è oggetto di questo giudizio. De Matteo, nella pacifica qualità di collaboratrice del gruppo, curava gli acquisti dei valori bollati, prendeva in consegna le ricevute, le contabilizzava e le inviava agli uffici regionali per il rimborso; inoltre, disponeva dell'unico bancomat, delle credenziali per operare sul conto corrente bancario del gruppo, acceso presso la filiale di Monteveglio, dove risiedeva, e delle chiavi della cassaforte.

2.4. Nei termini che seguono i fatti risultano provati. Il gruppo ha rendicontato quattordici acquisti di francobolli dal 19 gennaio 2009 al 5 maggio 2010, tutti asseritamente pagati in contanti, per euro 62.246,00 (37.126,00 nel 2009 e 25.120,00 nel 2010), con importi unitari fino a

7.840,00 euro, pur disponendo di un conto corrente e di un bancomat intestato alla convenuta. Nello stesso periodo, la rivendita di Monteveglio, dove sarebbero stati acquistati valori bollati per quegli importi, ne aveva acquistati presso Poste italiane per meno di 18.000 euro per tutti i propri clienti, e la titolare ha escluso di aver mai avuto la disponibilità di francobolli per un importo vicino a 62.000 euro, pur confermando di aver venduto francobolli alla convenuta, con cadenza quasi mensile e per circa cinquecento pezzi alla volta, e di aver consegnato in più occasioni ricevute in bianco. Secondo la sentenza della Corte d'appello, inoltre, non incisa sul punto dalla cassazione con rinvio, otto ricevute, per euro 38.590,00 complessivi, recano un timbro contraffatto, che riproduce l'originale con difformità riscontrabili; le altre sei, per euro 23.656,00 complessivi, recano il timbro autentico e importi alterati per eccesso. Prelievi in contanti dal conto del gruppo corrispondenti agli importi delle ricevute si riscontrano in un solo caso e, in parte, in altri tre. De Matteo ha ammesso di essersi procurata una o due ricevute in bianco presso la tabaccheria e di aver aggiunto a una ricevuta 300 euro di acquisti effettuati presso un'altra rivendita.

3. Il danno è costituito dall'esborso di denaro pubblico, rimborsato al gruppo sulla base di giustificativi che non documentano spese realmente sostenute per le sue finalità. Non rileva che sia ignota la destinazione finale delle somme. Rileva invece che siano uscite dal patrimonio dell'ente senza essere state impiegate per fini istituzionali. Il danno va riferito all'intero importo di euro 62.246,00. Acquisti realmente effettuati, che non possono escludersi in misura modesta,

non sono stati individuati, documentati né quantificati dai convenuti, sui quali gravava, per la gestione di fondi pubblici vincolati, l'onere di rendicontarne l'impiego effettivo. I giustificativi sono risultati falsi nel titolo o nell'importo, e le discordanze numeriche rilevate dalla difesa De Matteo nella sentenza d'appello penale non incidono sulla somma complessiva, che coincide con quella dell'imputazione e delle ricevute.

4. De Matteo ha agito con dolo, nel senso dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, che richiede la volontà dell'evento dannoso.

4.1. La convenuta ha formato o utilizzato giustificativi falsi per ottenere dalla Regione il rimborso di spese non sostenute e ha ammesso di essersi procurata ricevute in bianco e di averne alterata una; otto ricevute recano un timbro contraffatto; ella curava gli acquisti, ne contabilizzava le ricevute e le inviava agli uffici regionali. Chi forma documenti falsi di spesa e li inoltra per il rimborso vuole l'evento dannoso, cioè l'uscita dal patrimonio dell'ente di somme che altrimenti non sarebbero state erogate. La spiegazione della convenuta, secondo cui le ricevute in bianco servivano al secondo consigliere del gruppo per documentare spese postali di collaboratori, riguarda, nelle sue parole, una o due ricevute, ma non spiega le altre, né un importo di gran lunga superiore a quello dei francobolli venduti dalla rivendita di Monteveglio nell'intero periodo, ed è priva di riscontro.

4.2. Il processo penale non ha accertato, né escluso, un accordo tra De Matteo e Mazza, e di ciò occorre tener conto per ricostruire la portata della sentenza della Corte di cassazione n. 49321/2022, richiamata dalle parti in sensi opposti. Con quella pronuncia la Corte ha dichiarato

inammissibile il primo motivo di ricorso, sulla falsità della documentazione e sul dolo, perché generico, ritenendo non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello, che si fondava su una pluralità di elementi anche indipendenti dalla deposizione testimoniale della titolare della rivendita, e quanto al dolo, sul fatto che la ricorrente, per sua ammissione, si occupava degli acquisti, prendeva in consegna le ricevute e le contabilizzava e inviava agli uffici regionali: «un'attività chiara, finalizzata a far ottenere ai pubblici ufficiali – i consiglieri regionali – attraverso una falsa documentazione, la disponibilità di somme erogate sul conto del gruppo consigliare». La Corte ha tuttavia annullato la sentenza con rinvio, non per un vizio dell'accertamento a carico della ricorrente, ma in via derivata dall'annullamento della condanna di Mazza, disposto con la sentenza n. 35618/2022 «sul presupposto che non fossero stati evidenziati elementi chiaramente rivelatori di un accordo doloso tra l'imputato e la ricorrente». L'imputazione per l'odierna convenuta era di concorso nel peculato dell'intraneo, e la mancata evidenza di tale accordo «produce effetti rispetto alla posizione processuale dell'imputata, involgendo l'esistenza della qualifica pubblicistica necessaria ai fini della configurabilità della fattispecie». Il giudice del rinvio avrebbe dovuto valutare, anche alla luce dell'esito del processo a carico di Mazza, se fosse configurabile il peculato ovvero altra fattispecie. Il rinvio verteva dunque sulla prova del concorso doloso con il pubblico ufficiale e, per suo tramite, sulla qualificazione giuridica del fatto, non sulla materialità della falsificazione, né sul ruolo della

collaboratrice.

4.3. La responsabilità erariale della convenuta non dipende dalla prova di un accordo con il capogruppo. Nel giudizio contabile non occorre la qualifica pubblicistica del concorrente, né il concorso in un reato proprio. Occorre che la convenuta, legata all'amministrazione da un rapporto di servizio, abbia causato con dolo un danno. Il suo dolo è quello descritto al precedente punto 4.1 e prescinde dalla destinazione finale delle somme e dalla persona che se ne sia avvantaggiata. Non esclude il dolo l'aver agito, come ella sostiene, su richiesta di un consigliere, perché l'ordine non elimina la consapevolezza di formare documenti falsi per ottenere un rimborso indebito. È infine irrilevante che la responsabilità giuridica del denaro spettasse formalmente al capogruppo, perché la convenuta ne aveva la disponibilità materiale ed era l'autrice dei documenti, cosicché la responsabilità del capogruppo non esclude la sua.

5. Anche il convenuto Mazza ha agito con dolo.

5.1. La Sezione tiene conto della sentenza n. 35618/2022, con la quale la Corte di cassazione ha annullato la condanna penale per vizio di motivazione sulla prova del contributo causale e del dolo di concorso, rilevando che dalla mancata percezione della sproporzione degli importi non poteva dedursi con certezza l'accordo doloso, essendo compatibile una condotta colposa, anche grave, spiegabile con una fiducia mal riposta. La pronuncia non vincola questa Sezione, per tre ragioni. Non contiene un accertamento negativo dei fatti, ma un annullamento per carenza di motivazione, seguito da un giudizio di

rinvio che non ha esaminato il merito per intervenuta prescrizione. È stata resa con lo *standard* della prova penale, che per il concorso richiede un contributo condizionante dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio, mentre nel giudizio contabile la prova del dolo può essere raggiunta anche per presunzioni, secondo lo *standard* civilistico, purché gravi, precise e concordanti. Ha un oggetto diverso: in sede penale occorreva dimostrare l'accordo criminoso con la collaboratrice e un contributo causale alla sua falsificazione; in sede contabile occorre accertare se il convenuto abbia voluto l'evento dannoso, cioè l'uscita di fondi pubblici vincolati verso finalità estranee, anche senza aver partecipato alla formazione dei documenti. Il vuoto istruttorio rilevato dalla Corte di cassazione riguarda dunque l'accordo, che nel presente giudizio non deve essere provato, e la motivazione sulla consapevolezza del capogruppo, che la Corte non ha escluso nel merito ma ha ritenuto non sorretta da elementi chiaramente rivelatori. Né la successiva sentenza n. 49321/2022 offre un riscontro autonomo. Come si è visto, infatti, annulla in via derivata, e la sua lettura delle risultanze, riferita alla finalità dell'attività di De Matteo, non contiene accertamenti sulla posizione del capogruppo.

5.2. Le risultanze del fascicolo attestano la consapevolezza del convenuto sul sistema di spesa del gruppo. Sulle ricevute figura la sigla del capogruppo, che, sostenuto da una consulenza di parte, disconosce come propria, ammettendo però che nella prassi De Matteo la apponeva talvolta in sua vece, in sua presenza e su sua autorizzazione, al momento del controllo delle pezze d'appoggio; il controllo congiunto

è confermato anche dalla collaboratrice. Il gruppo era composto da due soli consiglieri e da una collaboratrice, e il capogruppo era responsabile esclusivo dei rapporti di lavoro e di collaborazione del gruppo (articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 32 del 1997). La sigla garantiva agli uffici regionali la veridicità dei giustificativi, ma apposta dalla persona che li formava e li contabilizzava, equivaleva a un controllo soltanto formale, mantenuto dal gennaio 2009 al maggio 2010. Non si tratta di fiducia mal riposta in un controllo svolto da altri: quel controllo spettava al convenuto, che ne ha lasciato lo svolgimento, nella forma di un visto, a chi formava gli stessi documenti.

5.3. Il sistema di pagamento conferma la consapevolezza solo se letto con gli altri elementi. Il gruppo disponeva di un conto corrente bancario e di un bancomat, ma tutti i quattordici acquisti, per importi fino a 7.840,00 euro, risultano pagati in contanti, ma solo per quattro è stato riscontrato un prelievo corrispondente, di importo non coincidente e una sola volta effettuato a Monteveglio. La scelta del contante non è di per sé anomala, ma per la sua costanza e per l'entità degli importi rendeva la spesa non verificabile.

5.4. Il fabbisogno postale del gruppo era, anche sulla base dei riferimenti forniti dallo stesso convenuto in sede penale, di gran lunga inferiore agli importi rendicontati. Egli ha riferito di un giornalino inviato a 3.500-4.000 destinatari e di un servizio Postatarget, a costi unitari di 0,19-0,29 euro per busta, usato per parte delle spedizioni; la spesa per quel servizio risulta di euro 12.274,97. La Corte d'appello penale ha stimato in circa 32.000 euro, nell'ipotesi più favorevole alla

difesa, la spesa massima in francobolli per le spedizioni del giornalino, a fronte dei 62.246,00 euro rendicontati (37.126,00 nel 2009 e 25.120,00 nel 2010). Lo scarto è apprezzabile non solo da chi, come il capogruppo, dava impulso alle spedizioni e conosceva meglio di chiunque altro il fabbisogno postale, ma in via oggettiva, con i parametri indicati dal convenuto. Le ulteriori spedizioni evocate dalla difesa nel processo penale non sono state documentate. Né rileva la mancata sottoscrizione del rendiconto del 2010, che, secondo la dichiarazione dello stesso convenuto, fu presentato quando egli era ormai cessato dal Consiglio. Il rendiconto del 2009, che comprende nove delle quattordici ricevute, per euro 37.126,00, è stato sottoscritto da Mazza, come ha riconosciuto la sua difesa in udienza, e con quella sottoscrizione egli ha attestato, sotto la propria responsabilità di capogruppo, spese non corrispondenti ad acquisti effettivi, senza chiedere alcuna verifica sul sistema di acquisti in contanti che le sorreggeva; gli acquisti del 2010 sono stati compiuti con le medesime modalità, e la Corte d'appello ha giudicato irrilevante la mancata sottoscrizione, perché in un gruppo di due soli consiglieri il capogruppo non aveva bisogno di una visione d'insieme per cogliere la congruenza dei dati.

5.5. Mazza richiama le dichiarazioni di De Matteo, che nelle indagini ha riferito di non aver parlato con lui delle spese per francobolli. La Sezione non può trarre da tali dichiarazioni un accertamento, né in un senso né nell'altro: la stessa convenuta ha reso versioni diverse e inconciliabili, e una dichiarazione mutevole non può valere né per escludere né per provare la consapevolezza del convenuto. La

posizione di quest'ultimo va pertanto valutata sulla base degli elementi sopra indicati: il controllo congiunto e la sigla autorizzata, lo scarto oggettivo tra fabbisogno e rendicontazione, la sottoscrizione del rendiconto 2009. Essendo gravi, precisi e concordanti, essi conducono a ritenere che il convenuto sapesse che le somme rendicontate eccedevano la spesa postale realmente sostenuta dal gruppo e abbia comunque coperto, con la propria sigla e con la propria sottoscrizione, la documentazione che a quelle erogazioni dava copertura formale. La volontà dell'evento dannoso, cioè l'uscita dal patrimonio dell'ente di somme non destinate a finalità istituzionali, è inclusa in tale consapevolezza.

6. Essendo dolosa la condotta di entrambi, i convenuti rispondono in solido dell'intero danno. La solidarietà non presuppone un accordo tra i concorrenti, essendo sufficiente che ciascuno abbia contribuito con dolo al medesimo fatto dannoso (articolo 1, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, della legge n. 20 del 1994). Sono pertanto infondate le richieste di responsabilità sussidiaria e di riduzione. Non incide sulla misura del danno il concorso causale dei componenti del comitato tecnico dell'Ufficio di Presidenza, perché il controllo si svolgeva su documentazione apparentemente regolare e la falsificazione, non immediatamente rilevabile, ne ha impedito il funzionamento.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, in solido, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-

Romagna – condanna Mazza Ugo e De Matteo Alessandra, in solido tra loro, al pagamento in favore della Regione Emilia-Romagna della somma di euro 62.246,00 oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Condanna altresì i convenuti, in solido, alle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 74,01 (settantaquattro/01);

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

L'estensore	Il Presidente
Francesco Liguori	Vittorio Raeli
(F.to digitalmente)	(F.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 30 ottobre 2026.

Il Direttore della Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(F.to digitalmente)